



FUTURO DI
SOLIDARIETA'

FONDAZIONE FUTURO DI SOLIDARIETA' - ONLUS

Statuto

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE	3
ARTICOLO 2 SCOPI	3
ARTICOLO 3 AMBITO	4
ARTICOLO 4 PATRIMONIO	4
ARTICOLO 5 FONDO DI GESTIONE	4
ARTICOLO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO	5
ARTICOLO 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE	5
ARTICOLO 8 FONDATORI	5
ARTICOLO 9 PARTECIPANTI	6
ARTICOLO 10 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE	6
ARTICOLO 11 ASSEMBLEA DEI FONDATORI	6
ARTICOLO 12 CONVOCAZIONE E QUORUM	7



FUTURO DI
SOLIDARIETA'

ARTICOLO 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
ARTICOLO 14 IL PRESIDENTE	9
ARTICOLO 15 SEGRETARIO GENERALE	10
ARTICOLO 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11
ARTICOLO 17 CLAUSOLA ARBITRALE	11
ARTICOLO 18 GRATUITÀ	11
ARTICOLO 19 TRASPARENZA	11
ARTICOLO 20 ESCLUSIONE E RECESSO	11
ARTICOLO 21 ESTINZIONE	12
ARTICOLO 22 NORME RESIDUALI	12



Articolo 1 Costituzione – denominazione – sede

E' costituita una Fondazione "comunitaria" di Partecipazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata FUTURO DI SOLIDARIETA' – ONLUS.

La Fondazione ha sede in Vicenza – Piazzale Giusti n. 23

Articolo 2 Scopi

La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà a favore di persone svantaggiate o socialmente deboli, con riferimento, in preminenza, alle problematiche connesse al "Dopo di noi". In particolare, al fine di arrecare agli interessati ogni possibile beneficio:

- Opera in difesa dei diritti, della tutela della dignità e qualità della vita delle persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche ed economiche, sostenendo iniziative ed interventi nell'ambito sociale, giuridico, culturale, socio – assistenziale, economico, lavorativo e in ogni altro campo utile, in particolar modo a favore delle famiglie impegnate nell'accoglienza e nel mantenimento delle persone svantaggiate;
- Promuove la realizzazione di progetti socio assistenziali rivolti alle suddette persone socialmente deboli e, in particolare, quelli rivolti alla costituzione di unità, quali case – famiglia idonee ad accogliere singolarmente numeri limitati e mirati di persone svantaggiate, in modo da creare condizioni valide di accoglienza nel momento in cui non è più valida o possibile l'accoglienza familiare;
- Organizza attività di formazione, sensibilizzazione e consulenza, per lo sviluppo di adeguata attenzione alle persone svantaggiate o socialmente deboli. Fornisce assistenza sotto il profilo legale e patrimoniale alle persone sopraindicate e alle loro famiglie.

Per il raggiungimento dello scopo, si propone in particolare:

- Di studiare il problema dell'handicap, sotto tutte le possibili articolazioni;
- Di sollecitare gli enti pubblici, il volontariato, il mondo del "non profit", il mondo finanziario, imprenditoriale e professionale, i privati, le organizzazioni ecclesiali ed ogni altro soggetto pubblico e privato a sostenere i progetti sopra indicati e di accompagnare le famiglie delle persone svantaggiate nelle loro necessità finanziarie, fornendo assistenza legale, tutela nei casi di successione e di donazione, dichiarazione di inabilità e di interdizione;
- Di essere destinatari di trustee (legge 364/1989) con finalità compatibili con gli scopi della Fondazione;



- Di promuovere sul territorio una cultura della donazione rimuovendo difficoltà di natura culturale, legale, amministrativa che impediscono alla generosità di manifestarsi compiutamente;
- Di promuovere, direttamente o indirettamente, la raccolta di denaro e di altri beni ad incremento del patrimonio di cui all'articolo 4, di altri fondi con destinazione vincolata (nell'ambito degli scopi della Fondazione) e di mezzi per la gestione corrente di cui all'articolo 5.
- Di assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione

Articolo 3 Ambito

La Fondazione opera nell'ambito del Veneto e promuove, qualora ve ne siano le condizioni, la collaborazione con altre organizzazioni, anche di carattere Nazionale, aventi lo stesso scopo.

Articolo 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione conferito dai soci fondatori risultanti dall'atto di costituzione, nonché dai successivi conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, o da altre utilità, destinati dai conferenti ad incremento del fondo stesso;
- dalla parte di rendita annua, che il Consiglio di amministrazione delibererà di destinare al fondo di dotazione;
- dalla parte delle donazioni ed elargizioni che il Consiglio di amministrazione delibererà di destinare al fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione costituisce la parte di patrimonio, che non può essere spesa e che quindi deve obbligatoriamente essere salvaguardata.

Articolo 5 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dai beni destinati al Fondo di dotazione e dalle altre entrate della Fondazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4;
- dalle disponibilità derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al Patrimonio;
- dai contributi dei soci Fondatori e Partecipanti; non espressamente destinati al patrimonio
- dai ricavi delle eventuali attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.



Il Fondo di gestione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea dei Fondatori nel corso dell'esercizio approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo in relazione alle attività da svolgere e, nei termini di legge, il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere rispettati i principi previsti dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge.

Il bilancio, sia preventivo che consultivo, deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione, che metta in evidenza l'operatività della Fondazione.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori; Soci Promotori, Soci Sostenitori
- Partecipanti.

Articolo 8 Fondatori

Sono Soci Fondatori promotori, in considerazione dell'intervento alla Costituzione della FONDAZIONE FUTURO DI SOLIDARIETA', coloro che hanno partecipato alla Costituzione.

Possono successivamente divenire Soci Fondatori , con delibera adottata a maggioranza assoluta dei voti dall' Assemblea dei Fondatori:

- con la qualifica di sostenitori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono nelle forme e nella misura determinata nel minimo dalla stessa Assemblea dei Fondatori , a condizione che non rientrino fra i soggetti indicati nell'art. 10, comma 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- con la qualifica di promotori o di sostenitori, le persone fisiche e giuridiche designate dai Fondatori a succedere nella loro posizione una volta che essi, per qualsiasi causa, anche volontaria, vengano a cessare.

I Soci Fondatori devono risultare iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Segretario Generale, nel quale verranno annotate anche le cessazioni, per qualsiasi causa, dalla qualifica.

Nel registro verrà altresì annotata la misura della contribuzione minima richiesta per l'ammissione alla qualifica di sostenitore e ogni successiva variazione.



Ogni socio fondatore ha diritto di esercitare in Assemblea tanti voti quante sono le quote minime di contribuzione versate.

Articolo 9 Partecipanti

Possono divenire Partecipanti, come tali riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione od al Fondo di Gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro, beni mobili od immobili, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione dei proventi derivanti da beni materiali o immateriali.

I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti devono farne richiesta al Consiglio di Amministrazione, la cui deliberazione in merito è inappellabile.

La qualifica di Partecipante dura per il periodo e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione in sede di delibera di riconoscimento. Il Presidente del Consiglio di amministrazione avrà cura di tenere il registro dei Partecipanti, nel quale verranno annotate, in ordine cronologico, le ammissioni e le cessazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, anche con Regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione

Articolo 10 Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11 Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è formata dai soci Fondatori Promotori e Sostenitori, i quali possono farsi rappresentare da un delegato avente la loro qualifica, che non può avere più di una delega.

I Fondatori si riuniscono in Assemblea almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia necessario per procedere alla nomina o alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Segretario Generale, del Collegio dei Revisori, nonché per deliberare le eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione e infine per la nomina di un Coordinatore da scegliere fra gli stessi Fondatori.



Fatto salvo quando diversamente previsto, le delibere dell'Assemblea dei Fondatori vengono prese con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai Fondatori in carica.

L'Assemblea viene convocata di norma da colui a cui viene affidato il coordinamento, ma in caso di motivata necessità, può essere fatta da chiunque dei soci Fondatori, nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno tre consiglieri, senza particolari formalità, ma in modo che tutti gli interessati ne siano messi a conoscenza.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal socio Promotore più anziano di età o, su richiesta di questi, da chi viene nominato a maggioranza dall'Assemblea. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale o da altra persona da lui scelta, che provvede alla stesura del verbale della riunione.

L'Assemblea approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2;
- stabilire, anche con riguardo a ciò che potrà essere previsto dal Regolamento, i criteri e i requisiti in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 8. 9. possono divenire Fondatori e Partecipanti;
- approvare entro il mese successivo alla loro trasmissione il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, (nonché l'eventuale bilancio sociale) predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sugli atti e provvedimenti di straordinaria amministrazione che dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei Fondatori dal Consiglio di Amministrazione
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, tranne i primi nominati in sede di atto costitutivo;
- nominare il Segretario Generale, scegliendolo sia al proprio interno che fra soggetti esterni, determinando la retribuzione, la natura e la qualifica del rapporto;

Articolo 12 Convocazione e quorum

L'Assemblea dei Fondatori viene convocata di norma da colui a cui viene affidato il coordinamento, ma in caso di necessità, può essere fatta da chiunque dei soci Fondatori, nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno tre consiglieri. La convocazione viene fatta senza particolari formalità, ma in modo che tutti gli interessati ne siano messi a conoscenza.



L'avviso di convocazione va inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può essere fatta anche un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei voti degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei voti. Essa delibera con la maggioranza dei voti portati dai presenti.

Articolo 13 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Fondatori ed è composto da un numero variabile di membri stabilito di volta in volta, su proposta dei Fondatori, con un minimo di cinque.

L'elezione segue le seguenti regole:

- i due terzi dei Consiglieri vengono scelti in una lista proposta dai soci Fondatori;
- il terzo dei Consiglieri viene scelto in una lista proposta dai soci Partecipanti.

Nell'una e nell'altra lista vengono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di preferenze, i candidati più anziani di età.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti anche più di una volta. Alla scadenza essi restano provvisoriamente in carica fino alla nomina dei nuovi Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee approvati dall'Assemblea dei Fondatori

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- nominare il Presidente e il Vice-Presidente, scegliendoli fra gli eletti nella lista presentata dai soci Fondatori;
- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione dall'Assemblea dei Fondatori ;
- riconoscere i Soci Partecipanti stabilendo per ciascuno la durata della qualifica e le modalità per mantenerla;
- individuare i progetti meritevoli di sostegno e provvedere al loro finanziamento, nei limiti delle linee generali e del bilancio di previsione approvati dall'Assemblea dei Fondatori;
- individuare gli eventuali dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;



- predisporre e proporre all'Assemblea dei Fondatori, per l'approvazione o la modifica, il Regolamento della Fondazione;
- proporre all' Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie, nonché
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- predisporre il bilancio di previsione, da trasmettere all'Assemblea dei Fondatori entro il mese di novembre dell'esercizio precedente l'esercizio di riferimento. ed il bilancio consuntivo annuale,(nonché l'eventuale bilancio sociale) da trasmettere all'Assemblea dei Fondatori entro il mese di marzo successivo all'esercizio di riferimento per sottoporli alla sua approvazione;
- istituire, con eventuale delega di poteri e di rappresentanza, comitati specifici, commissioni e comitati tecnici, individuando il numero dei componenti, le funzioni e la durata, come pure nominare consulenti per le aree di attività della Fondazione;

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero su iniziativa della maggioranza dei suoi membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei a dimostrare che tutti gli interessati ne siano stati informati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure da un Consigliere designato volta per volta dalla maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente del Consiglio. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale, che ne cura la redazione, da riportare su apposito registro.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

All'inizio di ogni mandato il Consiglio deve verificare il numero dei propri membri che rimane valido per tutto il mandato ai fini del calcolo delle maggioranze.

In caso di dimissioni, di permanente impedimento o di decesso di un Consigliere, lo stesso sarà sostituito ad opera dell'Assemblea dei Fondatori, mediante chiamata in ordine di preferenze dei non eletti nella lista proposta dalla categoria di appartenenza del consigliere cessato. Il nominato resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Articolo 14 Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento o su delega del Presidente, il Vicepresidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Egli può delegare in tutto o in parte i suoi poteri mediante l'attribuzione di incarichi e la nomina di procuratori.

Al Presidente in particolare spetta:

- presiedere il Consiglio di Amministrazione;



- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvedere ai rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazioni di tutti gli affari che sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario;
- curare le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni successivi;
- presentare una relazione, in sede di presentazione del bilancio consuntivo all'Assemblea dei Fondatori, nella quale venga fatta una analisi e commentato il confronto con il bilancio preventivo.

Articolo 15 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra persone di esperienza nei settori d'interesse della Fondazione. All'atto della nomina l'Assemblea dei Fondatori determina la durata, la natura e la qualifica del rapporto.

Egli sovrintende alle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione.

In particolare ha il compito di:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- coadiuvare il Presidente del Consiglio di Amministrazione in tutte le sue prerogative, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;
- firmare la corrispondenza ordinaria, nonché gli atti e/o la serie di atti a Lui specificatamente delegati da parte del Consiglio di Amministrazione;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;

Egli può essere delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a rappresentare la Fondazione presso terzi e in giudizio con tutti i poteri previsti dalla delega.

Dell'attività da lui svolta ha l'obbligo di informare il Presidente.

Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.



Articolo 16 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dalla Assemblea dei Fondatori, che nominano anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche periodiche

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 17 Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Vicenza e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 18 Gratuità

Se non diversamente deliberato in sede di nomina, tutte le cariche, comprese quelle del Consiglio di Amministrazione, sono gratuite salvo i rimborsi spese preventivamente autorizzati.

Articolo 19 Trasparenza

I movimenti finanziari di qualsiasi entità che interessino l'attività della Fondazione devono essere annotati e trattati in modo che i donatori, i destinatari delle attività sociali e le organizzazioni non profit interessate possano avere in modo esauriente e completo le informazioni di loro interesse.

La Fondazione si impegna a fornire ai donatori e al pubblico una chiara ed esauriente informazione sugli scopi che persegue, sui tempi e sulle modalità di attuazione.

Per quanto concerne raccolte e distribuzione di fondi, la Fondazione si atterrà ai principi e agli indirizzi della "Carta della donazione" (elaborata dal comitato promotore di cui fa parte, tra gli altri, Sodalitas di Milano).

Articolo 20 Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti;



- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- perdita o diminuzione della capacità di intendere e volere, giudizialmente accertata. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi :
 - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con preavviso minimo di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione

Articolo 21 Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'assemblea dei Soci Fondatori, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe con particolare riguardo ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.).

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22 Norme residuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia ed in particolare delle ONLUS.